

STATUTO DI COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE, L'ASSOCIAZIONE "CERITAS Condividiamo le Energie ETS"

Art. 1 - Costituzione e sede

1. È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti c.c e del D.Lgs. n. 117/17 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore"), con sede in Via Evangelista Torricelli n. 31, 42122 Reggio Emilia (RE), l'Associazione senza scopo di lucro denominata "CERITAS Condividiamo le Energie ETS" (d'ora in avanti "Associazione").
2. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
3. L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto e finché permanga l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 2 - Durata

1. L'Associazione ha una durata illimitata.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione, in qualità di Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021, opera nel rispetto del Codice civile e nel rispetto delle finalità espressamente indicate nella normativa comunitaria di riferimento, ivi incluse le relative disposizioni nazionali di attuazione.
3. L'Associazione è autonoma e ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di Comunità ai propri membri e/o alle aree locali in cui opera, e non quello di realizzare profitti finanziari. Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni di autoconsumo diffuso nella forma di Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel e successive modificazioni (c.d. TIAD ARERA), del D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023, del "DECRETO CACER e TIAD - Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e successive versioni (di seguito anche "Regole Operative GSE").
4. L'associazione si prefigge lo scopo di promuovere la crescita e lo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale, intesa come agente di cambiamento verso il raggiungimento di un'Ecologia Integrale e condivisa.

Nell'enciclica "Laudato Si'" sulla cura della Casa Comune, Papa Francesco ha sottolineato l'importanza della responsabilità di tutti anche nei confronti della questione Energetica. Al n° 179 scrive: "In alcuni luoghi, si stanno sviluppando cooperative per lo sfruttamento delle energie rinnovabili che consentono l'autosufficienza locale e persino la vendita della produzione in eccesso. Questo semplice esempio indica che, mentre l'ordine mondiale esistente si mostra impotente ad assumere responsabilità, l'istanza locale può fare la differenza. È lì infatti che possono nascere una maggiore responsabilità, un forte senso comunitario, una speciale capacità di cura e una creatività più generosa, un profondo amore per la propria terra, come pure il pensare a quello che si lascia ai figli e ai nipoti." La Comunità Energetica "CERITAS" vuole essere innanzitutto una comunità, che raccoglie e mette in sinergia e in rete le energie dei diversi soggetti presenti nel territorio: le parrocchie, singoli privati, aziende, enti pubblici, enti diocesani, circoli sociali o culturali, società sportive e qualsiasi altra realtà animata dallo stesso desiderio di ricerca del Bene Comune. Al centro di questo progetto vi è, insieme al sostegno dello sviluppo delle energie sostenibili per la cura della nostra Casa Comune, la creazione di relazioni tra i diversi soggetti del territorio e il sostegno ai soggetti più deboli, fragili e svantaggiati, trasformando la condivisione dell'energia in uno strumento di solidarietà, promozione umana e giustizia sociale.

Art. 4 - Attività

1. L'Associazione persegue i suoi scopi esercitando in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 117/17:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di cui all'art. 5, comma 1, let. e) del D. Lgs. n. 117/17;
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, let. u) del D. Lgs. n. 117/17;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art.

5, comma 1, let. i) del D. Lgs. n. 117/17.2. Per conseguire le suddette attività di interesse generale e perseguire i propri scopi, l'Associazione, in qualità di Comunità Energetica Rinnovabile, esercita in via principale le seguenti attività:

- a) produrre, consumare, immagazzinare, condividere energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonti rinnovabili, sia di proprietà dell'Associazione che di membri e soggetti terzi, comunque nella disponibilità dell'Associazione ai sensi del D. Lgs. n. 199/21, del TIAD ARERA, del D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023 e delle Regole Operative GSE nonché delle ulteriori previsioni in materia;
- b) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dai suddetti impianti e dalle relative unità di produzione, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti finali e come produttori;
- c) gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE) ed accedere ai dati di produzione e consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;
- d) promuovere le attività dell'Associazione, anche attraverso la realizzazione e programmazione di eventi e aderire a partnership, anche attraverso la partecipazione in altri enti;
- e) condurre attività di educazione, formazione e sensibilizzazione su tematiche relative all'energia, all'efficientamento energetico e in generale su tematiche ambientali o relative al recupero e al mantenimento di beni pubblici. Potrà, inoltre, realizzare attività con finalità culturali, ricreative e di solidarietà, fare attività e opere rivolte alla gestione del verde pubblico o alla promozione delle politiche giovanili;
- f) sensibilizzazione delle situazioni di fragilità e bisogno del territorio.

3. In via strumentale e sussidiaria, l'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) e del D.M. 107/2021, attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il DM 107/2021, tra cui la vendita di energia in eccedenza (non autoconsumata né condivisa) degli impianti di cui l'Associazione riveste la qualifica di Produttore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo, che dovrà inoltre indicare quale dei criteri previsti dal D.M. 107/2021 utilizzare al fine di documentare il carattere secondario di tali attività, fermo restando che non

potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

4. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, acquisire diritti reali e obbligatori su unità immobiliari, richiedere finanziamenti, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

5. L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 16-bis del DPR 917/86.

6. Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento della finalità di cui sopra, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 117/17. Le attività svolte dai volontari devono essere svolte in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

7. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione stipula idonea polizza assicurativa a beneficio dei volontari, a copertura dei rischi di infortunio e malattia e di responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 5 - Requisiti degli Associati

1. Gli Associati possono assumere la qualifica di:

- a) Consumatori (c.d. consumer);
- b) Produttori (c.d. producer);
- c) Produttori e consumatori (c.d. prosumer).

2. Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti previsti dall'art. 31, comma 1, let. b) del D.lgs. n. 199/21 e successive modificazioni. In particolare, possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, anche nell'ambito del loro condominio, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui al precedente periodo che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 199/21.

3. La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria, a condizione che, per le imprese private, queste siano qualificabili come PMI e che la partecipazione all'Associazione, in qualità di Comunità Energetica Rinnovabile, non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale e che le stesse siano qualificate con un codice ATECO prevalente diverso da quelli previsti dalle Regole Operative GSE.

4. Non devono svolgere attività incompatibili con i principi etici, solidaristici, ambientali e sociali cui si ispira l'Associazione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, attività connesse alla produzione di armamenti, allo sfruttamento delle persone e/o ad altre attività contrarie ai principi di sostenibilità, dignità della persona e responsabilità sociale promossi dalla Comunità Energetica Rinnovabile.

5. Ai sensi delle Regole Operative GSE, possono inoltre partecipare alla Associazione, in qualità di Associati, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i.

6. Gli Associati che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, risultano riconducibili ai soggetti che non possono acquisire la qualifica di "Ente del Terzo Settore (ETS)" non potranno, in ogni caso, assumere la direzione, il coordinamento o il controllo dell'Associazione.

Art. 6 - Ammissione degli Associati

1. Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- a) presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante Associato l'accoglimento della domanda o le motivazioni dell'eventuale rigetto della stessa. La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione;

- b) dichiarare di accettare le norme dello Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione, ivi comprese quelle già assunte;
- c) avere i requisiti di cui agli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021, del TIAD ARERA, del D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023 e delle Regole Operative GSE per essere membri di una Comunità Energetica Rinnovabile;
- d) fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare mandato all'Associazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD ARERA, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole, in qualità di Referente, la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs 199/2021.
- e) esplicitare, se già presenti, a quale dei Comitati di Configurazione di cui al successivo art. 19 presenti all'interno dello stesso perimetro di cabina primaria stabiliti da GSE (di seguito anche "cabina primaria GSE") intende aderire, ferma restando la possibilità di ciascun associato di appartenere ad un solo Comitato di Configurazione.
2. Ai fini della determinazione del Comitato di Configurazione di appartenenza, gli Associati saranno suddivisi in base ai perimetri di cabina primaria GSE ai fini della determinazione della configurazione di autoconsumo diffuso di riferimento. In particolare, il Comitato di Configurazione di riferimento per ciascun Associato è definito a seconda della cabina primaria GSE di riferimento nella quale è ubicato (i) il punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo) ovvero (ii) il punto di connessione in prelievo ovvero (iii) il punto di connessione in immissione puro.
3. Qualora, al momento della domanda, il richiedente non intenda aderire ad un Comitato di Configurazione già istituito o non sia stato istituito alcun Comitato di Configurazione relativo al perimetro di cabina primaria GSE al quale afferisce almeno uno dei punti di connessione esplicitato nella domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicarlo al richiedente. Qualora il Consiglio Direttivo valuti positivamente la domanda di ingresso nell'Associazione nonché la sussistenza degli elementi di cui all'art. 19 del presente Statuto ai fini dell'istituzione di un Comitato di Configurazione, sarà richiesto all'associato di confermare l'interesse all'ammissione nello stesso. In difetto di scelta da parte dell'associato, quest'ultimo sarà assegnato al Comitato di Configurazione nel quale è presente almeno un punto di connessione ad esso intestato.
4. L'Associazione assicura, tramite il Consiglio Direttivo, che gli Associati, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui

benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023, anche tramite il Referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dall'Associazione.

5. Sulla domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo decide entro 30 (trenta) giorni. Dell'accoglimento o del rigetto è data comunicazione all'interessato.

6. In caso di ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

7. L'elenco degli Associati dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli Associati.

8. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

9. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

10. L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita. È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota Associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa.

Art. 7 - Diritti e doveri degli Associati

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione. In particolare, l'Associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

2. Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura.

3. Gli Associati, con la partecipazione all'Associazione, mantengono i propri diritti come clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

4. Tutti gli Associati hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto;
 - c) consultare i libri dell'Associazione (libro degli Associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo;
 - d) proporsi quale candidato all'elezione degli Organi elettivi dell'Associazione.
5. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di versare le eventuali quote associative e gli eventuali contributi stabiliti dall'Assemblea per la realizzazione delle attività dell'Associazione.

6. Gli Associati, con l'adesione alla stessa, conferiscono mandato a quest'ultima, nella persona del suo legale rappresentante, a svolgere il ruolo di Referente ai fini della costituzione e gestione delle configurazioni di autoconsumo diffuso di riferimento, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, del TIAD ARERA e il D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023 e delle Regole Operative GSE.

7. Gli Associati nominano l'Associazione quale soggetto delegato e responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, del TIAD ARERA e il D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023 e delle Regole Operative GSE.

8. Gli Associati sono tenuti a comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, entro 10 (dieci) giorni dal loro verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile o alla configurazione di autoconsumo diffuso, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasferimento della proprietà o della detenzione dell'immobile, la cessazione della titolarità o disponibilità del POD, la disconnessione dalla rete elettrica, la cessazione dell'utenza elettrica o qualsiasi altra circostanza idonea ad incidere sulla permanenza dell'associato nella configurazione ai sensi della normativa vigente e delle Regole Operative GSE. La comunicazione deve avvenire mediante PEC, raccomandata A/R, posta elettronica all'indirizzo ufficiale dell'Associazione o altro mezzo idoneo a garantirne la tracciabilità. Non sono considerate valide comunicazioni effettuate verbalmente o con modalità diverse da quelle sopra indicate. In caso di omessa, incompleta o tardiva comunicazione, l'Associato risponde degli eventuali danni, oneri, sanzioni, perdite di incentivi, richieste restitutorie o altre conseguenze pregiudizievoli subite dall'Associazione o derivanti dai rapporti con il GSE, fatto salvo il diritto dell'Associazione di rivalersi nei suoi confronti.

Art. 8 - Recesso, decadenza ed esclusione degli Associati

1. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

3. Gli Associati possono recedere in ogni momento dall'Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo mediante PEC, Raccomandata A/R o altro mezzo avente valore equipollente, fermo restando il pagamento da parte dell'Associato receduto di eventuali importi concordati per gli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

4. Il recesso dei membri produce effetto decorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione, fermo restando il pagamento da parte del membro receduto di eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. Il recesso non dà alcun diritto alla restituzione dei conferimenti o alle quote erogate all'Associazione.

5. È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 5 del presente Statuto.

6. Gli Associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di Comunità Energetiche Rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto Associativo che qualsiasi beneficio connesso.

7. L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'Associato:

- a) danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- b) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione.

8. Nel caso di membri enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- a) trasformazione, fusione e scissione;
- b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- c) apertura di procedure di liquidazione.

9. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'Associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 15 (quindici) giorni per eventuali controdeduzioni.

10. L'Associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sulle quote o sui contributi versati.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e Vicepresidente della Associazione;
- d) il Segretario della Associazione;
- e) i Comitati di Configurazione se istituiti;
- f) l'Organo di controllo o il Revisore se istituiti per scelta o per obbligo di legge;

2. Le cariche Associative vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quella di membro dell'Organo di Controllo o di Revisore, le quali possono essere retribuite. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 – Assemblea degli Associati

1. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli Organi dell'Associazione.

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la modifica dell'Atto costitutivo, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la nomina dei liquidatori, la devoluzione del patrimonio e la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali, se deliberate dall'Assemblea.

4. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività;
- b) delibera sull'eventuale quota associativa;
- c) approva i regolamenti sul funzionamento dell'Associazione, ivi inclusi quelli relativi all'utilizzo delle tariffe incentivanti e la restituzione delle componenti tariffarie ARERA di cui al D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023 e delibera sulla modifica degli stessi, anche sulla base delle indicazioni pervenute dai singoli Comitati di Configurazione, fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- d) delibera, sulla base dei pareri forniti dai singoli Comitati di Configurazione di riferimento, sull'utilizzo degli importi per la condivisione dell'energia riconosciuti a ciascuna Configurazione di Cabina Primaria costituita nell'ambito dell'Associazione;

2. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente dell'Associazione da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati;
- c) su richiesta del Presidente dell'Associazione oppure dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

3. È in facoltà degli Associati, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

4. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

5. L'avviso è inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

6. Le convocazioni delle assemblee per la nomina del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai singoli Associati almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per l'Assemblea, sempre con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

7. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati.

8. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.

2. L'Assemblea in sede straordinaria, ad esclusione dei casi di cui al successivo comma 3, è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno degli Associati.

3. Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- "Presidente" (above the first signature)
- "Vice Presidente" (above the second signature)
- "Consiglio Direttivo" (above the third signature)
- "Associati" (above the fourth signature)
- "Eugenio Bertoldi" (above the fifth signature)
- "Stefano Colini" (above the sixth signature)
- "Alessandro" (above the seventh signature)
- "Luca" (above the eighth signature)
- "Cesare" (above the ninth signature)
- "Roberto" (above the tenth signature)
- "Antonio" (above the eleventh signature)
- "Marco" (above the twelfth signature)
- "Giovanni" (above the thirteenth signature)
- "Paolo" (above the fourteenth signature)
- "Francesco" (above the fifteenth signature)
- "Giovanni" (above the sixteenth signature)
- "Roberto" (above the seventeenth signature)
- "Antonio" (above the eighteenth signature)
- "Marco" (above the nineteenth signature)
- "Giovanni" (above the twentieth signature)
- "Paolo" (above the twenty-first signature)
- "Francesco" (above the twenty-second signature)
- "Giovanni" (above the twenty-third signature)
- "Roberto" (above the twenty-fourth signature)
- "Antonio" (above the twenty-fifth signature)
- "Marco" (above the twenty-sixth signature)
- "Giovanni" (above the twenty-seventh signature)
- "Paolo" (above the twenty-eighth signature)
- "Francesco" (above the twenty-ninth signature)
- "Giovanni" (above the thirtieth signature)

4. È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi in forma scritta, esclusivamente ad un altro Associato. Ciascun Associato può essere delegato a rappresentare in Assemblea massimo 2 (due) Associati.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente dell'Associazione.

6. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario della Associazione o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

7. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

8. L'Assemblea straordinaria delibera, ad esclusione dei casi di cui al successivo comma 9, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

9. Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea in sede straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli Associati.

10. Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

11. Ciascun Associato ha diritto ad 1 (uno) solo voto.

12. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente e, in sua mancanza, quello del Vicepresidente.

13. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 13 - Forma di votazione dell'Assemblea

1. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano su appello nominale.

2. Il voto si esercita in modo palese, tranne quello riguardante le nomine ad Organi dell'Associazione o riguardanti le persone. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente della Associazione nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da 3 (tre) persone, scelte anche tra gli Associati. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- a) convocare l'Assemblea;
- b) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- c) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- d) dare esecuzione alle delibere Assembleari;
- e) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- f) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente della Associazione;
- g) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- h) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- i) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- j) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente della Associazione o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- k) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli Associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario e, in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- l) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Associati e sull'esclusione degli stessi;
- m) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti e/o organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli Associati, nonché deliberare sull'adesione della Associazione a bandi, gare e/o procedure selettive ad evidenza pubblica;
- n) assicurare un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023, anche tramite il Referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dall'Associazione;
- o) istituire i Comitati di Configurazione e disciplinarne le modalità di funzionamento con appositi regolamenti;
- p) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza e/o di consulenza esterna;
- q) deliberare in merito a convenzioni e/o i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche.

2. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene in Assemblea ordinaria convocata con specifico punto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione indica il numero dei componenti da eleggere, la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le cause di incompatibilità/ineleggibilità, i termini e le modalità di presentazione delle candidature e le modalità di voto.

3. Le candidature devono pervenire per iscritto entro 30 (trenta) giorni antecedenti la data dell'Assemblea elettiva, mediante invio all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'Associazione e/o all'indirizzo e-mail indicato nell'avviso di convocazione. Ogni candidatura deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) accettazione della candidatura;
- b) curriculum sintetico;
- c) dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità/incompatibilità previste dallo Statuto;
- d) dichiarazione relativa a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Associazione.

4. In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione può invitare a candidarsi gli associati. L'invito ha natura meramente sollecitatoria e non costituisce in alcun modo designazione o nomina. I soggetti invitati presentano la candidatura nei termini e con la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Il Presidente dell'Associazione svolge attività istruttoria finalizzata alla verifica della completezza della documentazione e della sussistenza dei requisiti, generali e specifici, nonché delle dichiarazioni su incompatibilità e conflitto di interessi. All'esito, il Presidente dell'Associazione predispone l'elenco delle candidature ammissibili e di quelle non ammissibili, con sintetica motivazione per queste ultime. L'istruttoria e la verifica dei requisiti svolte dal Presidente hanno finalità di trasparenza e regolarità procedurale e non vincolano le determinazioni dell'Assemblea, cui spetta in via esclusiva l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

6. L'elenco nominativo dei candidati ammessi e la documentazione essenziale di cui al comma 3 del presente articolo sono comunicati a tutti gli associati non oltre 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea elettiva, mediante invio via e-mail e/o presso la segreteria dell'Associazione.

8. Non sono ammesse candidature presentate oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo.

9. L'elezione avviene mediante votazione a scrutinio segreto. Ciascun associato avente diritto di voto può esprimere fino a 1 (una) preferenza.

Josias Clark
Robert Clark
Carpenter Barto
Wm J. Stetson
Frederick H. H. H.

10. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità associativa; in subordine, il più anziano di età. Il Presidente dell'Associazione proclama gli eletti e ne dà atto nel verbale.

11. Il Consiglio Direttivo neoeletto si riunisce entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione per l'insediamento e per l'attribuzione delle cariche interne previste dallo Statuto.

Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea ordinaria. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è eletta dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dalle persone giuridiche associate.

2. Il Consiglio Direttivo può essere composto da soli Associati e dura in carica 3 (tre) anni. Il primo consiglio eletto in fase di costituzione rimane in carica fino all'approvazione del bilancio esercizio 2028.

3. Sono ineleggibili nel Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

4. Al termine del mandato, i consiglieri possono essere rieletti.

5. Esso elegge nel suo seno: il Presidente della Associazione, il Vicepresidente della Associazione, il Segretario della Associazione.

6. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno gli Associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio Direttivo. A parità di voti, la nomina spetta all'Associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di un consigliere cessato, resta in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

7. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

8. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente della Associazione, a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

9. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente della Associazione lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza dei componenti.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente della Associazione mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

3. L'avviso è inviato ad ogni consigliere a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

4. In caso di urgenza, l'avviso può avvenire mediante comunicazione telefonica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza, le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Associazione.

7. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario dell'Associazione e sottoscritte dal Presidente dell'Associazione.

8. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

9. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

10. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio Direttivo stesso, composte da Associati e non Associati.

11. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente della Associazione, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 17 – Presidente e Vicepresidente della Associazione

1. Il Presidente della Associazione, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

2. Il Presidente della Associazione ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

3. Al Presidente della Associazione spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi.

4. Il Presidente della Associazione sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente della Associazione può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

6. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente della Associazione in ogni sua attribuzione.

7. Il solo intervento del Vicepresidente della Associazione costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente della Associazione.

Art. 18 - Segretario dell'Associazione

1. Il Segretario della Associazione cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

2. In particolare, redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli Associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 19 – Comitati di Configurazione

1. I Comitati di Configurazione sono istituiti con delibera del Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo valuterà l'istituzione del singolo Comitato di Configurazione qualora siano ad essa assegnabili almeno un associato Consumatore o Produttore e consumatore ed almeno un associato Produttore o Produttore e consumatore.

3. La valutazione sull'istituzione dei Comitati di Configurazione è rimessa alla discrezionalità del Consiglio Direttivo, ai fini di garantire l'effettività dell'azione della Associazione quale Comunità Energetica Rinnovabile.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: "Giovanni" (signature)
- Middle: "Luigi" (signature)
- Bottom: "Francesco" (signature)
- Other illegible signatures and notes.

4. La composizione di ciascun Comitato di Configurazione è determinata secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

5. Entro 30 (trenta) giorni dalla istituzione del Comitato di Configurazione da parte del Consiglio Direttivo, il Presidente della Associazione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a provare l'avvenuta ricezione, convoca i membri del Comitato di Configurazione per la nomina del Rappresentante della Configurazione, al quale sono attribuite funzioni di rappresentanza dei membri della Configurazione di Cabina Primaria e di raccordo con gli altri Organi della Associazione. I componenti del Comitato di Configurazione sono eletti a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

6. I singoli Comitati di Configurazione si riuniscono almeno 1 (uno) volte l'anno, in caso di espressa richiesta del rispettivo Rappresentante della Configurazione o di almeno la maggioranza dei membri del Comitato di Configurazione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a provare l'avvenuta ricezione, ai fini di:

a) deliberare sulla proposta di utilizzo della quota di tariffe incentivanti e di restituzione delle componenti tariffarie ARERA di cui al D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023 previste dal Regolamento di cui all'art. 10, comma 4, let. c) del presente Statuto, nei limiti e nei termini previsti da quest'ultimo nonché delle disposizioni statutarie, sottoponendola all'approvazione del Consiglio Direttivo;

b) rilasciare, ove richiesto, pareri non vincolanti agli Organi della Associazione.

7. I Comitati di Configurazione deliberano a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Art. 20 – Organo di controllo e Revisore dei Conti

1. L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale, è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, che possono essere eletti anche fra non associati e almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. Qualora l'Assemblea deliberi l'istituzione dell' Organo di Controllo in forma monocratica, il professionista scelto deve necessariamente essere iscritto nel registro dei revisori legali.

3. L'Organo di Controllo rimane in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti (o il componente, se monocratico), sono rieleggibili.

4. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di Controllo, se collegiale, elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
5. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
6. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
7. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del D. Lgs. 117/17.
8. L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli Associati.
9. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del D. Lgs. 117/17.
10. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
11. Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 117/17 , e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.
12. La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'Assemblea, all'Organo di Controllo; in tal caso, l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- b) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- c) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio Direttivo possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- d) da contributi espressamente attribuiti dall'Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici;
2. Il Patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 22 - Entrate dell'Associazione

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie e da attività secondarie, inclusa la vendita dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti per i quali l'Associazione si qualifichi quale produttore ai sensi della disciplina ARERA vigente;
- b) qualora prevista, dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- c) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli Associati;
- f) da contributi delle Pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- g) da contributi derivanti dalla partecipazione a bandi regionali, nazionali o Comunitari;
- h) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni, ove consentite dalla Legge;
- i) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla Legge;
- j) da donazioni e lasciti;
- k) da contributi di imprese e privati;
- l) da rimborsi derivanti da convenzioni.

2. Gli importi erogati alla Associazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, il TIAD ARERA, il D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023 e le Regole Operative GSE saranno destinati secondo le previsioni del/dei regolamenti deliberati dall'Assemblea, fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di

quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD n. 22/2024) (la "Quota Eccedentaria") dovrà essere destinata per realizzare progetti di finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, ovvero sarà in ogni caso destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese.

Art. 23 - Destinazione degli avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, inclusi gli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia erogati dal GSE, ai soci fondatori e a tutti i partecipanti, sia durante la vita dell'associazione, sia in caso di suo scioglimento.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie, secondo le disposizioni di cui al Regolamento sull'utilizzo delle tariffe incentivanti e la restituzione delle componenti tariffarie ARERA di cui al D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023 di cui all'art. 10, comma 4, let. c) del presente Statuto.

Art. 24 - Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi ordinari, se deliberati dall'Assemblea, sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Associati.

2. L'Associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 25 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

1. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione, se deliberati dall'Assemblea. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

2. I versamenti al Patrimonio dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al Patrimonio dell'Associazione.

3. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono

essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 26 - Bilanci

1. L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio di ogni anno e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Associati. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi, rimborsi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo ove presente, nonché agli Associati e/o altre cariche per le quali siano previsti specifici compensi.
3. Entro i 15 (quindici) giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria degli Associati, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.
4. I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quegli Associati che lo richiedano.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Assemblea su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.
2. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla Legge.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Art. 28 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

